



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione n. 8/2014 del 20.03.2014

Ai sensi dell'art. 78, comma 8 del vigente Statuto Comunale, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione n. 8/2014 del 20.03.2014, il regolamento è stato ripubblicato all'albo telematico per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2014 al 13.05.2014.

* * * * *

Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili

ART. 1 – Istituzione del registro delle unioni civili

In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Gargnano, per gli scopi e le finalità contenute in questo Regolamento.

ART. 2 – Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento è considerato unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Gargnano, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

ART. 3 – Attività di sostegno delle unioni civili

1. Il Comune di Gargnano adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere con specifici interventi le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.

3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) politiche per giovani, genitori e anziani;
- d) sport e tempo libero;
- e) formazione, scuola e servizi educativi;
- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno del Comune di Gargnano, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 4 – Iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

- a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Gargnano e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo;
- b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Gargnano e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino congiuntamente presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

- a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
- b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

ART. 5 – Trattamento dei dati del Registro e attestato di unione civile

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D.

Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

2. L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione al Registro delle unioni civili.

3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

ART. 6 – Cancellazione dal Registro

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Gargnano produce la cancellazione dal Registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.

2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.

3. In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

5. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o della reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P .R. n. 223 del 30 maggio 1989.

6. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali- previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio- continua a godere il convivente superstite.

ART. 7 – Disposizioni finali

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusiva rilevanza amministrativa ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

3) Con successivo provvedimento, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Riconoscimento delle unioni civili. Approvazione "Regolamento comunale sulle unioni civili".

Il sottoscritto Consigliere comunale propone il seguente schema di deliberazione affinché venga iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi e di reciproca solidarietà che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto del Comune di Gargnano, l'Amministrazione "cura gli interessi generali della comunità gargnanese e ne promuove lo sviluppo politico, sociale, culturale ed economico;" – è compito delle Istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia;
- il riconoscimento di tali situazioni di fatto possono non modificare o alterare l'istituto della famiglia fondata sul matrimonio; – già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico"; – con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04). – la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;

- ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;

- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale; – per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

Rilevato pertanto che:

- fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Ritenuto che:

- effettivamente la creazione di un nuovo status personale non può che spettare al legislatore statale ma ciò nonostante deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale giusta quanto stabilito dal D.L.G.S 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

- l'istituzione di tali registri non viola operare l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Evidenziato che:

- l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

DELIBERA:

ritenuta l'opportunità, per i succitati motivi, di disporre la tenuta presso il Servizio Anagrafe del Comune di Gargnano di un Registro Amministrativo dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, di:

a) Istituire un Registro Amministrativo delle unioni civili presso il servizio Anagrafe del Comune di Gargnano.

b) Dare atto che il sopracitato registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico e di stato civile.

c) Approvare l'allegato "Regolamento comunale sulle unioni civili", che costituisce parte integrante della suddetta deliberazione.

Mauro Bommartini, Il Nuovo Municipio Sinistra Gargnanese

